GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Lunedì, 1° ottobre 1923** **Numero 230**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80; all'estero L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. **1962.**
Estensione ad altre lavorazioni di alcune concessioni di temporanea importazione attualmente in vigore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, nonchè le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate;

Visto il 1° comma dell'art. 3 del suddetto testo di legge modificato dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le successive modificazioni ad essa apportate, resta ulteriormente modificata come alla seguente tabella, per le merci in questa indicate:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Tessuti di cotone greggi o imbianchiti.	Per essere tinti o stampati o lavorati in velluti cords.	Kg. 100	un anno
Tessuti di ogni specie	Per essere gommati in pezza o per essere gommati in pezza e ridotti in vestimenta e altri oggetti impermeabili.	» 50	un anno
Nastri di ferro laminati e ricotti, o laminati a freddo, di larghezza non superiore a mm. 80 e di spessore non superiore a mm. 1,6.	Per la fabbricazione dei fili e dei cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei e per la fabbricazione di occhielli, ganci e bottoni per calzature	» 100	due anni
Riso greggio e semilavorato (1).	Per essere sottoposto a qualsiasi lavorazione atta a renderlo commestibile e commercialmente bianco.	Q.li 5	un anno

(1) Lo scarico delle bollette di temporanea importazione viene dato in base al rendimento effettivo in riso lavorato. Il riso lavorato può anche destinarsi all'immissione in consumo. In questo caso è accordato all'importatore, a titolo di calo di lavorazione, un abbuono di 20 kg. per ogni quintale che s'importa di riso lavorato ottenuto da riso con lolla e semigreggio.

Art. 2.

La temporanea importazione dell'« alluminio in lingotti » già ammessa in via di esperimento fino al 31 agosto 1924, « per la fabbricazione di carta di alluminio » è estesa, alle medesime condizioni, alla « fabbricazione di leghe ferro-metalliche mediante reazioni allumino-termiche ».

Art. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire le norme provvisorie di applicazione in correlazione con le modificazioni di cui agli articoli precedenti e ciò fino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato con il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 101. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 1963.
Concessioni di temporanea importazione di merci destinate alla lavorazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le modificazioni e aggiunte ad esso apportate con i Regi decreti-legge 7 maggio 1922, n. 695; 16 dicembre 1922, n. 1627 e 28 dicembre 1922, n. 1727;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Visti i pareri del Consiglio superiore del commercio emessi nella seduta del 16 maggio 1923;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate giusta la tabella I allegata al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la riesportazione
Zinco in rottami.	Per la fabbricazione dell'ossido di zinco.	Kg. 100	un anno
Ferro in barre e verghe tonde.	Per la fabbricazione di manichi e manette per secchi.	» 100	un anno
Ferri e acciai comuni laminati a caldo in barre e verghe greggie.	Per la fabbricazione di corde e funi metalliche.	» 100	un anno
Ottone in fogli di spessore non superiore a 2 centesimi di millimetro (oro cantarino).	Per essere battuto in fogli sottilissimi (per dorature a falso).	» 50	un anno
Acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe greggie.	Per la fabbricazione di cuscinetti a sfere.	illimitata	un anno

Art. 2.

La temporanea importazione delle « lamiere di ferro greggio » contemplate nella tabella I allegata alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvata con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, per la « fabbricazione del vasellame smaltato o stagnato », è estesa, alle medesime condizioni, alla fabbricazione di « articoli smaltati di qualsiasi sorta ».

La temporanea importazione dei « materiali metallici », già ammessa secondo la suddetta tabella, per la « costruzione di macchine di ogni specie (compresi i montacarichi e gli ascensori coi relativi accessori) di apparecchi, di caldaie per macchine e di veicoli da strade ferrate e da tranvie »

è estesa, alle stesse condizioni, alla « costruzione di parti staccate di macchine e di condotte forzate per impianti idroelettrici ».

Art. 3.

E' ammessa, in via di esperimento, fino al 31 agosto 1924, l'importazione temporanea dell'« alluminio in lingotti » per la fabbricazione di carta d'alluminio.

La quantità minima da ammettere alla concessione è stabilita in kg. 50 e il termine massimo da assegnare per lo scarico delle bollette di importazione temporanea è fissato in mesi 6.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire le norme provvisorie per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti fino a che non sarà provveduto con disposizioni regolamentari a sensi dell'art. 28 del testo di disposizioni approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 102. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1966.
Modicazioni all'art. 35 del regolamento per l'esercizio dei Magazzini generali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il regolamento contenente le discipline doganali per l'esercizio dei magazzini generali, approvato con R. decreto n. 1371 (Serie II) del 4 maggio 1873;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 35 del regolamento, contenente le discipline doganali per l'esercizio dei Magazzini generali, approvato con R. decreto n. 1371 (Serie II) del 4 maggio 1873, è modificato come appresso:

« Nello scarico delle partite allibrate a debito dell'Amministrazione esercente non sarà tenuto conto delle differenze provenienti da cali di deposito, purchè non oltrepassino i limiti di tolleranza stabiliti dall'articolo 239 del regolamento doganale.

Oltre i cali determinati dall'art. 239 del regolamento doganale, per le seguenti merci estere, depositate nei Magazzini generali, sono concessi i cali annuali per ciascuna di esse indicati:

1° Caffè in grani e in pellicole: 1,2 per cento;
2° Paraffina solida: 2 per cento;
3° Nitrato di sodio raffinato: 2 per cento;
4° Spiriti in recipienti di legno: 7 per cento;
5° Oli vegetali in recipienti di legno: 4 per cento.

Oltre i limiti di cui al precedente articolo si procederà ai sensi dell'articolo 84 della legge doganale e dell'articolo 330 del relativo regolamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 105. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1972.
Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Regi decreti-legge 9 giugno 1921, n. 806 e 14 giugno 1923, n. 1313;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 7 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, è sostituito dal seguente:

« Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al Regio Ministero degli affari esteri, parimenti a condizione di reciprocità da parte dei rispettivi Governi a favore dei capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli.

« Le richieste di esenzione per gli oggetti spettanti al suddetto personale del Corpo diplomatico dovranno essere presentate al Ministero delle finanze dai rispettivi capi di missione ».

Art. 2.

All'art. 13 delle dette disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re ha facoltà di prescrivere che prodotti destinati alla esportazione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle materie prime impiegate e di variare le restituzioni in ragione dei nuovi dazi.

« I relativi provvedimenti saranno adottati per decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, sentito un Comitato composto nel modo indicato dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313 ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 111. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1980.
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per 15 posti di ufficiale metrico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso per 15 posti di aspiranti all'impiego di ufficiale metrico nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, indicato all'art. 2 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1270, è prorogato a tutto il 15 ottobre p. v.

E' altresì esteso, soltanto per gli ex combattenti, fino al 32° anno, il limite massimo di età, stabilito, per i concorrenti, dall'art. 3, n. 1 comma 1° del R. decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 119. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1923, n. 1981.
Esonero dalle tasse scolastiche agli alunni di scuole medie e normali appartenenti alle famiglie danneggiate dall'eruzione dell'Etna del giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale per le tasse nelle scuole medie e normali approvato con R. decreto 15 ottobre 1914, n. 1234;

Veduto il R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058; il R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1561 ed il R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1596;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141;

Considerato il danno economico subìto da molte famiglie dei Comuni colpiti dalla recente eruzione dell'Etna;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per l'agricoltura di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli alunni di scuole medie e normali provenienti da scuola pubblica e da quelli delle Regie scuole agrarie, appartenenti a famiglie danneggiate dalla eruzione dell'Etna del giugno 1923, è concesso il beneficio dell'esonero da qualsiasi tassa e sopratassa per gli esami e la frequenza nelle scuole medie e magistrali e pel conseguimento dei relativi diplomi di licenza e di abilitazione.

Art. 2.

Il beneficio dell'esonero avrà decorrenza a cominciare dalla sessione estiva dell'anno scolastico in corso e durerà fino al 30 settembre 1924.

Non è consentito il rimborso delle tasse eventualmente pagate per l'ammissione agli esami nella sessione estiva dell'anno scolastico 1922-23.

Art. 3.

Dal beneficio sono esclusi coloro i quali siano alunni ripetenti a meno che essi dimostrino di non aver potuto partecipare, per giustificato impedimento, a tutte le sessioni di esami loro spettanti nello stesso anno scolastico e coloro ai quali sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla sospensione per cinque giorni.

Art. 4.

La domanda redatta su carta libera deve essere rivolta al capo d'istituto e deve essere corredata di un certificato dell'autorità comunale del Comune danneggiato, in cui si attesti l'effettivo danno subìto dalla famiglia dell'alunno, nonchè la disagiata condizione economica di essa.

I termini di tempo per la presentazione delle domande sono quelli stabiliti dal regolamento generale 15 ottobre 1914, n. 1234, ma le domande eventualmente presentate in ritardo saranno considerate come domande rivolte ad ottenere il rimborso di tasse già pagate.

Art. 5.

Sulle domande di rimborso delibera il Consiglio dei professori ed, in via di appello e definitivamente, il R. provveditore agli studi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE CAPITANI D'ARZAGO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 120. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 1982.

Conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di attuare per decreto-legge le disposizioni contenute nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 28 giugno 1922 per la conversione delle valute austro-ungariche in possesso di commercianti della penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata;

Ritenuto che la detta conversione, come tutte le operazioni analoghe riguardanti il ragguaglio delle valute austro-ungariche in lire italiane, hanno carattere prevalente di concessioni e non sono suscettibili di gravami e che l'affermazione di questo principio è già contenuta con effetto declarativo nell'art. 3 del disegno di legge succitato, che diventa l'art. 5 di questo decreto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commercianti e le ditte della penisola, che, in base al decreto Ministeriale 17 agosto 1921, furono ammessi al censimento dei biglietti della Banca austro-ungarica non stampigliati da altri Stati, rappresentanti importi di vendite di merci e di derrate effettuate nella Dalmazia durante l'occupazione italiana potranno ottenere il cambio di detti biglietti in ragione di 15 centesimi di lira per corona sugli importi censiti o non convertiti comunque in base alle disposizioni dei Regi decreti 10 giugno e 20 agosto 1921, nn. 739 e 1125;

Non saranno ammessi al cambio i biglietti di 1000 corone di serie superiore al n. 1200.

Il cambio avrà luogo dietro consegna delle corone o della ricevuta rilasciata all'atto del rastrellamento delle corone austro-ungariche eseguito nel marzo 1922. La consegna di tale ricevuta esclude gli interessati dalla ripartizione delle attività dell'ex Banca austro-ungarica.

Art. 2.

I commercianti e le ditte della penisola, che, agli effetti del citato decreto Ministeriale 17 agosto 1921, produssero tempestivamente denunzie corredate dal certificato della Camera di commercio di cui alla lettera *A* dell'art. 2 del decreto Ministeriale medesimo e da documenti che, ad insindacabile giudizio del Ministero delle finanze, potevano costituire semplicemente principio di prova del commercio esercitato in Dalmazia come sopra, potranno ottenere, sempre ad insindacabile giudizio del Ministero delle finanze, ed alle condizioni specificate nei due ultimi comma del precedente articolo, il cambio della valuta austro-ungarica in loro possesso, al tasso di centesimi 7 di lira per corona, sugli importi rappresentati da biglietti della Banca austro-ungarica non stampigliati da altri Stati e non convertiti comunque in base alle disposizioni dei Regi decreti-legge 10 giugno e 20 agosto 1921, nn. 739 e 1125.

La concessione del cambio resta subordinata a tutti quei preventivi accertamenti che il Tesoro ritenesse opportuni disporre a conferma del principio di prova anzidetto.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad iscrivere, in apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24, le somme occorrenti per l'esecuzione di questo decreto.

Il detto capitolo avrà la seguente denominazione: « Somme occorrenti per il cambio delle corone austro-ungariche a favore dei commercianti della penisola che importarono merci e derrate nella Dalmazia occupata ».

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite la data di inizio delle operazioni di cambio di cui al presente decreto, quella entro cui esse dovranno terminare e le altre eventuali modalità di esecuzione.

Art. 5.

Contro i provvedimenti relativi all'applicazione del presente decreto-legge e contro quelli in genere concernenti la conversione delle valute austro-ungariche, la stampigliatura ed il cambio dei titoli di Debito pubblico austriaco nonchè avverso ogni altra operazione dipendente comunque dal ragguaglio della valuta austro-ungarica in confronto del tesoro dello Stato, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, ed i gravami attualmente in corso non potranno essere proseguiti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 121. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 1986.
Assegno annuo ai Pensionati artistici nazionali per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il Pensionato artistico di Roma, approvato con R. decreto 27 giugno 1909, n. 543, e modificato con Regi decreti 28 dicembre 1919, n. 2643; 15 luglio 1920, n. 1102, e 15 settembre 1922, n. 1533;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1921, n. 2058;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegno annuo dei Pensionati artistici nazionali, elevato a L. 6480 a tutto l'esercizio finanziario 1922-923, è mantenuto nella misura anzidetta di L. 6480 sino al termine dell'esercizio finanziario 1923-924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 125. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 1994.
3ª Emissione di buoni del Tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni del Tesoro a nove anni;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;
Considerato che, dato il tempo trascorso dalla data di pubblicazione della citata legge 6 luglio 1922, n. 915, e del citato R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, la loro applicazione resterebbe limitata per effetto delle scadenze di buoni del Tesoro verificatesi nel frattempo;
Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600, e 26 aprile 1923, n. 889, che autorizzano l'emissione della prima e della seconda serie dei detti buoni;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La terza serie dei buoni del Tesoro novennali al portatore per il valore nominale di un miliardo di lire, che, a partire dal 1° ottobre 1923, verrà emessa in esecuzione della legge 6 luglio 1922, n. 915, e del R. decreto-legge 23 marzo 1923, n. 583, è destinata alla sostituzione:

a) dei buoni del Tesoro triennali e quinquennali di scadenza al 1° ottobre 1923;

b) dei buoni del Tesoro ordinari estinti senza rinnovazione dalla data di pubblicazione della legge 6 luglio 1922 in poi;

c) dei buoni del Tesoro ordinari in circolazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 per cento con godimento dal 15 maggio 1923, e con esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura. L'interesse sarà pagabile in due rate semestrali posticipate al 15 maggio e al 15 novembre di ciascun anno.

Inoltre concorreranno ai premi stabiliti nell'annessa tabella, i quali verranno estratti a sorte pel 15 maggio e 15 novembre di ciascun anno a partire dal 15 novembre 1923, nei termini e con le modalità fissate con decreto 20 aprile 1923 dal Ministro delle finanze.

Agli acquirenti sarà concesso un abbuono di L. 0.50 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

I buoni triennali e quinquennali di scadenza al 1° ottobre 1923 presentati a norma della lettera *a*) dell'art. 1, saranno valutati a L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale.

I buoni ordinari presentati a norma della lettera *c*) dello stesso art. 1, saranno valutati alla pari con lo sconto in ragione annuo del 5 per cento dal giorno del versamento a quello della scadenza.

Art. 3.

Il prezzo dei buoni novennali, sarà calcolato con valuta dal 1° ottobre 1923 per le sostituzioni dei buoni triennali e quinquennali chieste entro il mese di ottobre 1923, e con valuta dal giorno dell'effettivo versamento per tutte le altre operazioni.

Art. 4.

Sono estese a questi buoni le disposizioni del R. decreto 25 marzo 1923, n. 600, relative all'emissione della prima serie dei buoni novennali e quelle del R. decreto 26 aprile 1923, n. 889, relative all'emissione della seconda serie dei buoni stessi, in quanto non siano contrarie alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 5.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per gli stanziamenti delle somme occorrenti per il servizio dei buoni, per le spese di allestimento e di collocamento e altre accessorie.

Parimenti con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto all'approvazione dei modelli delle leggende, dei segni caratteristici e a quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 133. — GRANATA.

Distribuzione dei premi per ogni miliardo al valore nominale dei buoni emessi

Alla scadenza 15 maggio:

Al 1° numero uscente	L.	100,000
Al 2° » »	»	50,000
Al 3° » »	»	10,000
Ai 4 seguenti L. 5000 ciascuno	»	20,000
Ai 593 seguenti L. 1000 ciascuno	»	593,000
Numero 600 premi	L.	773,000

Alla scadenza 15 novembre:

Al 1° numero uscente	L.	1,000,000
Al 2° » »	»	100,000
Al 3° » »	»	50,000
Al 4° » »	»	10,000
Ai 4 seguenti L. 5000 ciascuno	»	20,000
Ai 592 seguenti L. 1000 ciascuno	»	592.000
Numero 600 premi	L.	1,772,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 1997.
Provvedimenti per le opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituisce il Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;
Ritenuto che questo Ente ha in corso di esecuzione le opere di ampliamento e di sistemazione del porto, per il cui completamento si prevede necessaria una ulteriore spesa di circa L. 200,000,000 e che a tale spesa non può l'Ente stesso far fronte senza il sussidio di adeguato provvedimento;
Considerata l'importanza delle accennate opere in rapporto agli interessi dello Stato e della economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze, di concerto con quelli dell'interno dell'economia nazionale e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a somministrare al Consorzio autonomo del porto di Genova la somma di lire 160,000,000 sull'importo totale, previsto in L. 200,000,000 per la esecuzione ed il completamento delle seguenti opere del porto di Genova:

a) opere di costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III, e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del molo Galliera, per la parte eccedente la somma di L. 53,000,000 già erogata dal Consorzio suddetto;

b) opere di arredamento del suddetto bacino Vittorio Emanuele III;

c) impianti ferroviari di allacciamento del suddetto bacino alle linee ed ai parchi ad occidente del porto;

d) sistemazione degli impianti ferroviari al Molo Vecchio;

e) elettrificazione delle linee ferroviarie del porto;

f) costruzione della stazione marittima da passeggieri al ponte dei Mille.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1923 sono imposti nel porto di Genova e percepiti a favore di quel Consorzio autonomo del porto:

a) un aumento di centesimi 5, per ogni tonnellata di stazza netta dalle navi in arrivo, della sopratassa di ancoraggio di centesimi 5, stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965. La sopratassa globale di centesimi 10 avrà vigore sino al 30 giugno 1959;

b) una tassa di L. 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulle, o dalle navi suddette, senza distinzione in ordine alla natura, al confezionamento ed all'imballaggio della merce stessa;

c) una tassa di L. 2 per ogni carro ferroviario caricato o scaricato nell'ambito del porto;

d) una tassa per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato, nella misura di L. 40 per i passeggieri di prima classe, di L. 20 per i passeggieri di seconda classe e di L. 5 per i passeggieri di terza classe (compresi gli emigranti), quando siano provenienti da, o diretti a porti situati fuori del Mediterraneo, e di L. 10 per i passeggieri di prima, L. 4 per i passeggieri di seconda e L. 1 per i passeggieri di terza classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo.

I passeggieri, che abbiano preso imbarco o debbano sbarcare in porti nazionali, sono esenti da tasse.

Le tasse di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno accertate e riscosse a cura della dogana di Genova; quelle di cui alla lettera *c*) saranno a carico della merce e riscosse a cura dell'amministrazione ferroviaria; quelle di cui alla lettera *d*) saranno a carico dei passeggieri e saranno versate dai vettori alla dogana su ordini di introito della Capitaneria di porto.

Art. 3.

Per le opere indicate all'art. 1, il contributo delle Provincie e dei Comuni, di cui all'art. 12 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, è elevato al 20 %, in conformità delle disposizioni contenute per i porti di seconda categoria, prima classe, dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

Le Provincie ed i Comuni, a decorrere dal 1° ottobre 1923 contribuiranno nella stessa misura del 20 %, anche alle spese per altre opere di carattere straordinario, che il Consorzio esegue con i fondi del proprio bilancio.

I suindicati contributi saranno liquidati dal Consorzio alla fine di ogni esercizio finanziario e saranno riscossi in confronto degli Enti debitori nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 4.

I proventi delle tasse e dell'aumento di centesimi 5 sulla sopratassa di ancoraggio, di cui all'art. 2, dal 1° ottobre

1923 al 30 giugno 1959 saranno devoluti, fino alla concorrenza di L. 10,000,000 all'anno, all'Erario dello Stato, a titolo di rifusione totale o parziale delle somme somministrate, come all'art. 1 e dei relativi interessi, sotto deduzione:

a) di L. 1,400,000, che, dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1959, il Consorzio erogherà annualmente, in conto pagamento, della quota di ammortamento, sul prestito di lire 45,000,000 contratto con le Casse di risparmio di Genova e delle Provincie lombarde, in base alle convenzioni 2 agosto 1905 e 14 aprile 1911 per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera;

b) di un contributo che, per l'esercizio finanziario 1923-1924 è fissato nella somma massima di L. 2,400,000, destinato a rimborsare il Consorzio delle spese straordinarie per servizi generali di vigilanza attinenti alla sicurezza delle merci, delle navi e delle persone nel porto di Genova.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo verrà determinato con decreto Ministeriale, promosso dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il Consorzio del porto di Genova. In nessun caso tale ammontare potrà superare la somma annua di lire 2,400,000. Il contributo cesserà col 30 giugno 1929.

Il versamento all'Erario della somma annuale di L. 10 milioni suindicata cesserà anche prima del 30 giugno 1959, quando le quote già versate allo stesso titolo siano state sufficienti ad assicurare l'ammortamento, cogli interessi al 4,50 per cento, della somma somministrata dallo Stato come all'art. 1.

Per la parte che eccedesse il gettito di L. 10,000,000 all'anno, l'ammontare delle tasse e della quota di aumento sulla sovratassa di ancoraggio di cui all'art. 2, sarà accantonato dal Consorzio autonomo del porto di Genova, per essere destinato esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto di Genova.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto fino al 30 giugno 1959.

Art. 6.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze sarà provveduto all'iscrizione tanto nello stato di previsione della spesa straordinaria, categoria movimento di capitali del bilancio delle finanze per l'esercizio in corso e per i successivi fino al 1928-29, delle somme occorrenti per provvedere alle somministrazioni di cui all'art. 1, quanto in quello dell'entrata per l'esercizio in corso e per i successivi, fino al 1958-59 alla stessa categoria movimento di capitali, delle somme che dovranno essere versate dal Consorzio autonomo del porto di Genova, in conformità dell'art. 4.

Art. 7.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze, stabilirà inoltre tutte le norme e modalità di esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal 1° ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 2. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 1965.

Erezione in Ente morale della Società di patrocinio per i liberati dal carcere e di patronato per i minorenni, con sede in Firenze.

N. 1965. Regio decreto 2 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Società di patrocinio per i liberati dal carcere e di patronato per i minorenni », con sede in Firenze, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 settembre 1923.

Scioglimento dei Consigli comunali di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Trenno e Vigentino, in provincia di Milano, e designazione dei rispettivi Regi commissari e di quello per il comune di Niguarda a far parte del Consiglio comunale di Milano.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 settembre 1923, sul decreto che scioglie i Consigli comunali di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Trenno e Vigentino, in provincia di Milano, e designa i rispettivi Regi commissari e quello per il comune di Niguarda a far parte del Consiglio comunale di Milano agli effetti del R. decreto 2 settembre 1923, n. 1912.

MAESTA,

Con R. decreto del 2 settembre 1923, n. 1912, i comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino, furono aggregati a quello di Milano e venne assegnato alle amministrazioni il termine sino al 1° novembre p. v. per stabilire d'accordo, anche in deroga al disposto dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, le condizioni dell'unione.

Le trattative preliminari già iniziatesi per tali accordi hanno incontrato non lievi difficoltà che non appaiono superabili con la permanenza in carica delle amministrazioni elettive.

La necessità che gli accordi di che si tratta siano stabiliti con criteri obiettivi, senza una eccessiva valutazione di particolari interessi che, se pur meritevoli di considerazione, non debbono prevalere su quelli generali, consiglia di affidare ad amministratori straordinari (ai quali il citato decreto del 2 settembre conferisce speciali poteri) la gestione dei Comuni suddetti mediante lo scioglimento dei rispettivi Consigli (quello di Niguarda è già sciolto per effetto del R. decreto 7 giugno u. s.).

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà, col quale si designano inoltre i Regi commissari a far parte del Consiglio comunale di Milano agli effetti dell'art. 3 del ricordato R. decreto 2 settembre 1923, n. 1912.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Veduto il Nostro decreto 2 settembre 1923, n. 1912, col quale è stata disposta la unione dei comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino nell'unico comune di Milano;

Veduto l'altro Regio decreto 7 giugno u. c., col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Niguarda e nominato Regio commissario il comm. Emilio Ciullini, nonchè quello del 2 settembre successivo con cui furono prorogati di tre mesi i termini per la ricostituzione del Consiglio comunale suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Consigli comunali di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Trenno e Vigentino, sono sciolti.

Sono nominati Commissari straordinari, anche per gli adempimenti di cui all'articolo 2 del citato Nostro decreto 2 settembre 1923, n. 1912 pei comuni di Affori, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Trenno e Vigentino i sindaci rispettivi od, in loro mancanza, gli assessori che ne fanno le veci, e pel comune di Baggio il signor Ivanoe Manzoni.

I predetti Commissari faranno parte del Consiglio comunale di Milano agli effetti dell'articolo 3 del decreto predetto.

Per il comune di Niguarda è designato a far parte del detto Consiglio comunale lo stesso Regio commissario commendatore Emilio Ciullini.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1923.
Annullamento del concorso alla cattedra di chimica organica, tintoria, tecnica tintoria, presso il R. istituto di setificio di Como.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1923 che bandiva il concorso per titoli e per esami per la cattedra di chimica organica, tintoria, tecnica tintoria con relative esercitazioni nel R. istituto di setificio di Coma;

Visto, il Regolamento generale per l'istruzione industriale approvato con Regio decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Articolo unico.

Il concorso per titoli e per esami alla cattedra di chimica organica, tintoria, tecnica tintoria e relative esercitazioni presso il R. istituto di setificio di Como, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1923, n. 216, è annullato.

Roma, addì 20 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 19 settembre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Biagio Stampini, nato a San Pietro Mosezzo il 25 agosto 1877 da Giuseppe e da Giovanna Roversi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Biagio Stampini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Biagio Stampini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Adelina Serafina Luisa de Paolis, nata a Napoli il 17 luglio 1888 da Luigi e da Regina Vismaro, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Adelina de Paolis il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Adelina Serafina Luisa De Paolis il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Francesco Alfredo Riccardo Colombo, nato a Melzo, il 20 ottobre 1874 da Giuseppe e da Seconda Viganò, trovasi in via di riacquistare, a norma

dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Francesco Colombo, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Francesco Alfredo Riccardo Colombo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Rodolfo Lodovico Francesco de Micheli, nato a Milano il 5 dicembre 1875 da Guglielmo e da Virginia De Capitani di Vimercato ha perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Rodolfo De Micheli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Rodolfo Lodovico De Micheli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Guglielma Luigia Maria Vicini, nata a Milano il 14 ottobre 1884 da Guglielmo e da Carlotta (o Carolina) Valli trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Guglielma Vicini, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Guglielma Luigia Maria Vicini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1923.
Modifiche ai decreti Ministeriali 22 maggio e 23 febbraio 1923, circa le sedi di esami e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per 80 posti di fanalista nella R. marina.

IL MINISTRO DELLA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 23 febbraio 1923, col quale venne indetto un concorso ad 80 posti nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 maggio 1923 col quale vennero apportate delle modifiche al decreto 23 febbraio d. a. sopracitato;

Considerato che si rende indispensabile stabilire nuove sedi di esami là dove le esigenze del servizio lo richiederanno, allo scopo di non allontanare per lungo periodo di tempo dal segnalamento i candidati che attualmente prestano servizio quali provvisori ed incaricati temporanei;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale in data 22 maggio 1923 è modificato come segue:

« L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma, presso le sedi dei Comandi delle zone dei fari e dei segnalamenti marittimi (Livorno, Napoli, Taranto, Venezia, Messina, Trapani, Maddalena e Trieste) e nelle altre località che saranno tempestivamente indicate dal Ministero ove ciò sia necessario per assicurare la continuità del servizio ».

Art. 2.

Il terzo capoverso dell'art. 9 del decreto Ministeriale, in data 23 febbraio 1923, è modificato come segue;

« Un ufficiale superiore della divisione Servizio idrografico e segnalamento marittimo ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1923.

Il Ministro: REVEL.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Con R. decreto 24 settembre 1923 sono stati chiamati a far parte della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844 i sigg. gr. uff. Eugenio Millo, consigliere di Cassazione in qualità di commissario effettivo e il comm. Emilio Zapparoli, consigliere di Cassazione in qualità di Commissario supplente.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di aprile 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di aprile	—	50,384	33,547	16,837	237,722	228,280
Mesi precedenti	—	161,880	96,083	65,797	769,924	689,499
Somme totali dell'anno in corso	—	212,264	129,630	82,634	1,007,646	917,779
Anni 1876-1922	11,037	25,373,573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25,585,837	18,183,673	7,402,164	119,233,440	91,678,427

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	220,340,614 05	—	220,340,614 05	232,359,926 51	
Mesi precedenti	705,357,945 51	—	705,357,945 51	719,209,684 70	
Somme totali dell'anno in corso	925,698,559 56	—	925,698,559 56	951,569,611 21	8,608,416,715 18
Anni 1876-1922	31,157,328,332 45	1,659,563,803 73	32,816,892,136 18	24,182,604,369 35	
Somme complessive	32,083,026,892 01	1,659,563,803 73	33,742,590,695 74	25,134,173,980 56	

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di aprile	3	525	171	354	2,537	2,917
Mesi precedenti	—	1,806	479	1,327	7,958	6,906
Somme totali dell'anno in corso	3	2,331	650	1,681	10,495	9,823
Anni 1915-1922	385	48,731	12,839	35,892	168,395	147,436
Somme complessive	388	51,062	13,489	37,573	178,890	157,259

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di aprile	2,295,822 08	—	2,295,822 08	2,167,717 79	128,104 29
Mesi precedenti	6,611,659 75	—	6,611,659 75	5,459,940 53	1,151,719 22
Somme totali dell'anno in corso	8,907,481 83	—	8,907,481 83	7,627,658 32	1,279,823 51
Anni 1915-1922	104,075,911 39	2,027,876 53	106,103,787 92	82,277,686 76	23,826,101 16
Somme complessive	112,983,393 22	2,027,876 53	115,011,269 75	89,905,345 08	25,105,924 67

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di aprile	1,684	1,425	259	2,415	3,724,569 67	3,197	3,328.233 87	396,335 80
Mesi precedenti	5,393	3,700	1,693	7,105	12,823,312 94	8,525	10,910,676 91	1,912,636 03
Somme totali dell'anno in corso.	7,077	5,125	1.952	9,520	16,547,882 61	11,722	14,238,910 78	2,308,971 83
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 88
Somme complessive	339,646	213,473	126,173	1,668,282	1,103,030,170 68	2,403,915	1,036,341,198 97	66,688,971 71

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di aprile	591	4,488,289 87
Mesi precedenti	3,742	21,709,907 81
Somme dell'anno in corso	4,333	26,198,197 68
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive	532,271	962,642,416 57

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di aprile	165
Mesi precedenti	431
Somma dell'anno in corso	596
Anni 1909-1922	4,669,082
Somma complessiva	4,669,678

Rimasti in corso N. 194,743

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di aprile	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1922	6,421,107 20
Somme complessive	6,421,107 20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di aprile	4,141	22,876,378 92
Mesi precedenti	13,160	64,518,053 48
Somme dell'anno in corso	17,301	87,394,432 40
Anni 1890-1922	1,913,005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,930,306	4,945,696,857 99

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente. Roma — Stamperia dello Stato.